

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD

Via delle Porte Nuove n.18 50144, Firenze

tel. 055/334082– fax055/333505

email: segreteria@atc5firenz sud.it

DELIBERA N. 126

Firenze, 28/09/2023

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento della caccia al cinghiale in braccata nelle aree non vocate per il periodo 01 ottobre 2023 - 31 dicembre 2023

Art. 1 – Attuazione

1. Le presenti norme sono emanate, al fine di regolamentare il prelievo venatorio della specie cinghiale in braccata all'interno delle aree non vocate del comprensorio individuate dall' ATC nel periodo 1 ottobre 2023 – 31 dicembre 2023 per il territorio a caccia programmata e per le Zone di Rispetto Venatorio secondo quanto disposto dal D.G.R.T. n. 1118 del 25/09/2023 "Misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale nel territorio a caccia programmata della Toscana. annata venatoria 2023-24, dal Calendario Venatorio Regionale 2023-24 e dal piano di gestione della specie cinghiale in aree non vocate per il periodo Giugno 2023 – Maggio 2024 approvato con D.G.R.T. n. 589 del 29/05/2023 "L.R. 3/94 Piano prelievo del cinghiale nelle aree non vocate periodo giugno 2023–maggio 2024".
2. Gli interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale con la forma della braccata potranno essere condotti per massimo due giorni alla settimana, con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì.
3. Nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio, qualora si presentino nei giorni suddetti e prescelti per l'effettuazione della braccata in area non vocata, situazioni che non consentono o giustificano lo svolgimento della caccia nella zona posta in area non vocata della quale si è richiesta l'autorizzazione, la braccata può essere svolta in una delle zone poste in area vocata nelle quali è ripartito il Distretto al quale è assegnata la squadra.
4. Ciascun cacciatore partecipante può esercitare il prelievo venatorio ai sensi della normativa vigente relativamente al numero di giornate di caccia.

Art. 2 – Definizione delle aree di intervento

1. L'ATC n.5 Firenze Sud individua, le zone in cui effettuare gli interventi posti nel territorio a caccia programmata e nelle Zone di Rispetto Venatorio, di cui alla allegata cartografia inserita anche nel sito dell'ATC, perimetrando tenuto conto dell'esperienza pregressa nell'individuare le zone dove più frequentemente, anche nelle passate stagioni venatorie, è stata segnalata la presenza del cinghiale, delle aree dove sono stati segnalati danneggiamenti alle colture agricole da parte del cinghiale nel corso del 2023 ed anche delle segnalazioni pervenute da parte degli agricoltori.
2. Le aree di intervento di cui al comma 1 della presente disposizione potranno essere modificate dall'ATC, in base alle segnalazioni circa la presenza di cinghiali che potranno pervenire sia da soggetti privati che istituzionali. In tal caso l'ATC provvede all'individuazione cartografica dell'area in questione provvedendo ad inserirla nel sito istituzionale dell'ATC.
- 3.

Art. 3 – Individuazione delle squadre deputate ad effettuare interventi di prelievo della specie cinghiale con la forma della braccata nelle aree di intervento

1. Il Comitato dell'ATC n.5 Firenze Sud tenuto conto di quanto disposto D.G.R.T. n. 1118, individua nelle squadre di caccia al cinghiale, che esercitano il prelievo nei Distretti dell'ATC, i soggetti deputati ad effettuare interventi di prelievo della specie cinghiale con la forma della braccata, nelle aree di cui all'art. 2 della presente disposizione escludendo qualsiasi forma di assegnazione.

Art. 4 – Modalità di organizzazione del prelievo, comunicazione e controllo delle uscite di caccia

1. Il prelievo all'interno delle aree di cui al comma 2 delle presenti disposizioni è autorizzato dall'ATC, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 1118 tramite il sistema di prenotazione delle uscite di caccia dell'ATC.
2. L'ATC n.5 Firenze Sud inserisce nel proprio sito istituzionale una cartografia delle aree di intervento opportunamente numerate.

3. La richiesta di autorizzazione viene inoltrata tramite il sistema di prenotazione entro le ore 24.00 del giovedì per le uscite previste per il giorno di domenica, lunedì e mercoledì ed entro le ore 24.00 del giorno di lunedì per le uscite previste per il giorno di giovedì e sabato, dal responsabile della squadra o altro cacciatore da esso delegato inserito negli appositi elenchi dei soggetti autorizzati ad effettuare la prenotazione.
4. L'autorizzazione al prelievo si intende rilasciata con l'inserimento da parte dell'ATC nel proprio sito internet istituzionale della comunicazione nel giorno di martedì delle uscite previste per il giovedì e sabato mentre di venerdì per le uscite previste per la domenica, il lunedì e il mercoledì, secondo quanto previsto nel rispetto dei criteri della D.G.R.T. n. 1118, con contestuale annullamento da parte dell'ATC della richiesta di autorizzazione (prenotazione per l'area non vocata) inoltrata.
5. L'ATC n.5 Firenze Sud autorizza il Responsabile di ciascuna squadra ad utilizzare il registro per l'esercizio della caccia in braccata in area vocata riportante i cacciatori iscritti alla squadra, le apposite schede su cui annotare i capi abbattuti ripartiti per classe di sesso e di età e i contrassegni da apporre sui capi abbattuti.
6. L'ATC n.5 Firenze Sud assegna al responsabile della squadra o altro cacciatore da esso delegato, prima dell'inizio della caccia in braccata in area non vocata, il compito di comunicare l'inizio dell'attività tramite il sistema di teleprenotazione dell'ATC, digitando il numero di cacciatori iscritti alla squadra partecipanti, il numero di ospiti presenti e il numero dell'area di intervento in cui si effettua la braccata, riportando il numero di prenotazione rilasciato dal sistema e il numero di cacciatori iscritti alla squadra partecipanti sul registro di caccia della squadra.
7. Al termine della caccia, il responsabile della squadra o altro cacciatore da esso delegato, è tenuto altresì a comunicare la cessazione dell'attività, tramite il sistema di teleprenotazione dell'ATC indicando il numero di cacciatori iscritti alla squadra partecipanti, il numero di ospiti presenti e il numero degli eventuali abbattimenti effettuati ripartiti per classi di sesso e di età.
8. Su di ogni capo abbattuto devono essere apposti dal responsabile della squadra o da altro cacciatore da lui indicato, i contrassegni consegnati dall'ATC prima del recupero dall'area di braccata. Il numero di contrassegno, apposto su ciascun capo abbattuto, è riportato nel registro consegnato dall'ATC negli appositi spazi assieme alle indicazioni relative al sesso e alla classe di età.

Art. 5 – Periodo, giornate ed orario di prelievo

1. Il prelievo del cinghiale con la tecnica della braccata nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre per il territorio a caccia programmata e per le Zone di Rispetto Venatorio dalle ore 10.00 al termine della giornata venatoria nel rispetto degli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio.

Art. 6 – Sicurezza

1. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui alla presente deliberazione debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità.
2. Ai fini della sicurezza, prima dell'inizio della azione venatoria, deve essere apposta sulle principali vie di accesso alle zone in cui si svolge la braccata apposita segnalazione, che dovrà essere rimossa al termine dell'azione di caccia.

Art. 7 – Mancato funzionamento del sistema di teleprenotazione

1. In caso di mancato funzionamento del sistema di teleprenotazione dell'ATC, a causa di difficoltà non imputabili al cacciatore che effettua la prenotazione, questi provvede alla compilazione in ogni sua parte del registro di braccata rimandando l'annotazione dei dati richiesti dal sistema di teleprenotazione al momento della riattivazione del sistema.

Art. 8 – Sanzioni

1. Ciascun cacciatore ha l'obbligo di aggiornarsi circa le disposizioni dell'ATC riportate sul sito ufficiale dello stesso.
2. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti per le infrazioni a Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne la presente delibera si applicano le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie:
 - sospensione dalla caccia in braccata per 3 anni per le seguenti infrazioni:
 - a. abbattimento di altro capo di selvaggina
 - b. caccia con squadra in Distretti diversi
 - c. chiusura con dolo della teleprenotazione con omissione di dati richiesti o comunicazione di dati non veritieri.
 - d. mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
 - sospensione dalla caccia per 1 anno per le seguenti infrazioni:
 - a. falsa dichiarazione di abbattimento di capo;
 - b. simulazione di uscita di caccia;
 - c. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori del settore di prelievo autorizzato;

3. L'ATC per qualsiasi altra infrazione non prevista dalla presente deliberazione, in base alla gravità, può disporre sanzioni da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 1 anno da scontarsi nell'ambito dei periodi di prelievo individuati dal calendario venatorio.

Il Presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente

Mauro Dainelli

Il Segretario

Chiara Gensini